

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai sigg. magistrati:

dott. Claudio Bisi Presidente

dott. Elena Vezzosi Consigliere rel.

dott. Roberto Pascarelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n..../2021 R.G.L. promossa da:

IN.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 8007850587) con sede Legale in Roma, Via
Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. ...e
dall' Avv. ...

APPELLANTE

CONTRO

X rappresentata e difesa dall' Avv. Elisa Salerno

APPELLATA

per la riforma della sentenza n. .../2021 (r.g.n. .../19) Tribunale di Ravenna Giudice del Lavoro,
emessa in data 13 maggio 2019, pubblicata in pari data.

Oggetto: assegno sociale

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso in appello

Per l'appellata: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado parte ricorrente si rivolgeva al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Ravenna insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"- accertato, per i motivi di cui in ricorso, che X ha diritto a percepire l'assegno sociale ex art. 3 co.
6 – 7 L. 335/1995 dal 01.04.2014, dichiarare che la medesima nulla deve restituire all'I.N.P.S. con
riferimento al periodo 01.04.2014 – 31.05.2017;

- condannare l'Istituto convenuto, nella persona del Suo Direttore in carica, a ripristinare il pagamento dell'assegno sociale n. 040011674 dal 01.06.2017 e, per l'effetto, al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti".

L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda di parte ricorrente per difetto dei requisiti di legge, di cui all'art. 3, comma 6, Legge n. 335/1995.

In particolare l'I.N.P.S. contestava in via principale la cessazione dello stato di convivenza tra i coniugi separati, risultante dalle risultanze anagrafiche (con conseguente richiesta di indebito per il periodo 1 aprile 2014 – 31 maggio 2017), nonché la sussistenza dello stato di bisogno richiesto dalla suddetta normativa come requisito per il riconoscimento dell'assegno sociale (per il periodo successivo dal 1 giugno 2017).

La causa, di natura documentale, perveniva pertanto all'udienza del 13 maggio 2021, ove veniva discussa e decisa con l'appellata sentenza, emessa e pubblicata in pari data, contenente il seguente Dispositivo:

1) accerta l'inesistenza dell'indebito vantato da INPS e condanna quest'ultima a ripristinare l'assegno sociale in favore della ricorrente, con l'importo di legge, senza soluzione di continuità e con condanna al pagamento degli arretrati omessi, oltre accessori di legge;

2) compensa le spese di lite.

Propone appello INPS con due articolati motivi.

Resiste X con memoria di costituzione.

All'udienza del 17/3/2022 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato e va respinto.

Con il primo motivo d'appello INPS censura la sentenza impugnata come errata *"in quanto ha statuito l'irripetibilità dell'indebito senza aver comunque preventivamente accertato in fatto la sussistenza del presupposto logico costituito dalla eventuale cessazione dello stato di convivenza tra i coniugi separati, contestato, appunto, dall'I.N.P.S., a motivazione del recupero assistenziale"*.

Va premesso che l'assegno sociale è disciplinato dall'art. 3 comma 6 legge 335/95 che così prevede:

"Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno

successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

Preliminarmente si rammenta che l'assegno sociale (che ha sostituito, a decorrere dall'01/01/1996, la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata, previa domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

I requisiti necessari sono: l'età, lo stato di bisogno economico; la cittadinanza italiana (ovvero per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno); la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Occorre altresì il requisito reddituale, in base al reddito personale per i cittadini non coniugati oppure in base al reddito cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati. In particolare, per un soggetto singolo, non coniugato, il reddito personale non deve superare il limite di € 5.830,76 (ovvero di € 5.824,91 a partire dal 2016), mentre per i soggetti coniugati il limite reddituale è € 11.661,52 (ovvero di € 11.649,82 a partire dal 2016).

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale si considerano i seguenti redditi: redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva; redditi esenti da imposta; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.); redditi di terreni e fabbricati; pensioni di guerra; rendite vitalizie erogate dall'INAIL; pensioni dirette erogate da Stati esteri; pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi; assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non vengono invece computati: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi; assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918; arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.

La prova del reddito deve essere fornita esclusivamente mediante apposita certificazione degli uffici finanziari (non essendo validi a tal fine né le copie delle dichiarazioni dei redditi, né le autocertificazioni, né gli atti notori), ed inoltre l'INPS può eccepire l'esistenza di una situazione di

fatto diversa da quella indicata in detta documentazione (Cass. sez. lav. n. 4155/01, n. 317/96, n. 6085/91, n. 2273/86).

La prova spetta poi all'interessato "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato)" (Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2010, n. 23477)

La S.C. ha precisato anche che occorre aver riguardo agli incrementi concretamente verificatisi nella sfera patrimoniale del richiedente, e non a quelli meramente potenziali ed ipotetici "In tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall'Inps perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapacità del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale)" (Cassazione civile, sez. lav., 18/03/2010, n. 6570).

E, con particolare riferimento al reddito, ha statuito che l'ente previdenziale può sempre rilevare eventuali frodi (Cass. n. 847/1987, n. 317/1996) ma deve trattarsi di "redditi occultati, e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della citata norma", precisando peraltro che i fabbricati sono sottoposti ad imposta (IRPEF) in base alla rendita catastale "ed in tali limiti concorrono a formare il reddito imponibile, sempre che non risultino altrimenti produttivi" (Cass. n. 5326/1999).

Nella vicenda in esame, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dall'INPS nei propri atti, sussistano le condizioni richieste ai fini della fruizione dell'assegno sociale e, in particolare, sia ravvisabile uno stato di bisogno della sig.ra X che renda necessario l'intervento dello Stato e giustifichi, quindi, l'erogazione della prestazione assistenziale.

Va richiamata la parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione n. 14513/2020, cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui "*il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omissis di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno*"; va rilevato

altresì che non è contestato dall'I.N.P.S il possesso da parte della ricorrente dei requisiti formali utili al riconoscimento del beneficio.

L'Inps evidenzia che la convivenza tra i coniugi (ancorché formalmente separati) sia continuata anche successivamente alla separazione, tanto che costoro risultano - fino al 2017, anno in cui è avvenuto l'accertamento che ha dato origine al presente giudizio- nello stesso stato di famiglia.

Solo successivamente all'accertamento INPS il coniuge separato della X ha trasferito la propria residenza anagrafica, tra l'altro presso un immobile di proprietà della X medesima.

La Corte rileva che tale elemento, ancorché rappresenti un indizio significativo di una potenziale frode o comunque di una simulazione dello stato di separazione coniugale, non può considerarsi sufficiente a ritenere provata una condotta fraudolenta in capo alla X.

Ha infatti affermato di recente Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 2021, nel dare seguito alla sopra citata Cass. n. 14513/20: *"Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificialmente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito; e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina"*.

Nel caso di specie la ricorrente/appellata ha dimostrato l'esistenza delle condizioni oggettive per avere diritto all'assegno di cui è causa, ed era onere di INPS dimostrare- anche attraverso indizi che potessero essere ritenuti, nella loro valutazione complessiva- gravi, precisi e concordanti, e che dunque concretizzassero i presupposti di cui all'art.2727 cod.civ.- la mancanza nel concreto dei requisiti richiesti dalla legge.

La circostanza ex se dedotta della convivenza dei due coniugi separati è elemento grave ma non sufficiente a fondare la presunzione che i redditi degli stessi confluissero e dovessero essere considerati unitariamente.

Con il secondo motivo INPS dichiara *"...di appellare la sentenza laddove il Tribunale ha respinto la domanda svolta dall'Istituto nel giudizio di primo grado, laddove ha eccepito che la dichiarazione di autosufficienza economica contenuta nella sentenza di separazione impedisce il riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della Legge n. 335/1995 (fondata sulla scorta della mera citazione dell'isolata sentenza della Corte di Cassazione per cui la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento non costituisce presunzione della mancanza dello stato di bisogno). Ad avviso dell'Istituto la statuizione in punto (adottata aderendo meramente alla predetta recente sentenza della Corte di Legittimità) è errata ed illegittima, come pure, in punto, la sentenza della Corte di Cassazione, che si ritiene altrettanto errata, con riferimento al dettato normativo (riprova ne è che la predetta sentenza della Corte di Cassazione è in contrasto con il pacifico orientamento di cui alle plurime sentenze della Corte di Cassazione, rese da altri collegi della sezione lavoro, per il quale la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge non è idoneo a legittimare la richiesta dell'assegno sociale)"*.

Anche tale secondo motivo è infondato, sia per quanto già osservato più sopra, sia perché l'orientamento della Suprema Corte contestato da INPS (Cass. n. 14513/20) si è consolidato nel corso

del 2021, quando la SC (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954/21) ha stabilito: "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole".

Pertanto risulta nella fattispecie lo stato di bisogno richiesto dalla normativa come requisito per il diritto all'assegno sociale.

L'appello va respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Le complessive circostanze come esposte sopra e la peculiarità della vicenda, a mente del dettato dell'art.92 cpc come risultante a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 - che lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche- paiono concretizzare quelle eccezionali ragioni che consentono la compensazione (in tutto o in parte) delle spese tra le parti (così anche da ultima Corte di Cassazione - VI sez. civ. - ordinanza n. 4360 del 14-02-2019).

Si compensano pertanto tra le parti in causa le spese di lite del presente grado.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.

PQM

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

1. rigetta l'appello con conferma della sentenza appellata;
2. Compensa tra le parti in causa le spese di lite del grado.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17/3/2022

Il Consigliere est.

dott. Elena Vezzosi

Il Presidente

Dott. Claudio Bisi

Depositata il 24/03/2022